



## Patente a punti nei cantieri Nuove FAQ pubblicate dall'Ispettorato nazionale del lavoro

### FAI INFORMA 201/2024 – LAVORO E FISCO

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha diffuso nuove [FAQ](#) sul tema della patente a punti nei cantieri edili (per approfondimenti sul tema, vedi la circolare fai informa n. 174/2024 del 25 settembre u.s).

Rispetto a questa nuova serie di chiarimenti, segnaliamo quanto segue.

In prima battuta, l'INL ha ribadito nella FAQ n. 10 il perimetro applicativo del nuovo adempimento (previsto dall'art. 29 del [decreto legge 19/2024](#), che ha introdotto all'interno del [d.lgs 81/2008](#) – Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – l'art. 27 dal titolo "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti"): *"Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L'art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X".*

L'allegato X, a sua volta, definisce i cantieri temporanei o mobili come segue:

*"1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*

*2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile."*

Chiarito questo aspetto, le seguenti FAQ stabiliscono che non occorre dotarsi della patente in esame, in questi casi:

- Imprese e lavoratori autonomi che operino nei cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni), a meno che al loro interno non vengano svolte lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008 (FAQ 13);
- operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, ecc.), le quali rientrano nella "mera fornitura" esclusa da quest'obbligo dall'art. 27 sopra citato. Infatti, come spiegato nella FAQ 15, l'uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati, per cui le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

Va detto che questa FAQ conferma quanto la scrivente ha sostenuto nelle sue informative sull'argomento, sin dal principio: ovvero che l'impresa di autotrasporto che si limita ad effettuare una "mera fornitura" di materiali edili senza svolgere attività ulteriori all'interno del cantiere (con la sola eccezione delle attività carico e/o scarico della merce trasportata, senza nessuna delle attività previste nell'allegato X di cui sopra), non è assoggettata al nuovo obbligo.

Per quanto riguarda le altre FAQ (alla cui lettura si rimanda), segnaliamo la n. 5 sull'autodichiarazione dei requisiti (valida fino al prossimo 31 ottobre) e sulla necessità, dal 1° novembre p.v, di aver richiesto il rilascio della patente per lavorare nei cantieri:

*"L'invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l'ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell'avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell'INL. Dunque, se l'impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l'autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile."*